



COMUNE DI MORRODALBA

Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano

*Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6
articolo 20, comma 6*

INDICE

PREMESSA

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO CULTURALE-GESTIONALE

ARTICOLO 22 – SCELTA DELLA SPECIE

ARTICOLO 23 - AREE VERDI

ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI

ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI

ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 31 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 36 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

ALLEGATI

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

ALLEGATO D – TIPI DI POTATURA

ALLEGATO E – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

PREMESSA

Il presente Schema di Regolamento è redatto per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*), come modificato dall'articolo 11 della Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, e reca disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

La tutela del verde urbano può essere efficacemente perseguita considerando alberi, alberate, parchi e giardini come elementi di un "sistema del verde" già disciplinato dalla Legge regionale 27 luglio 1998, n. 26 (*Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani*), a sua volta interconnesso con tutti le altre parti del territorio dove prevale la componente vegetazionale del paesaggio rurale. Una rete ecologica estesa dagli elementi verdi urbani a quelli rurali, oltre che costituire la piena valorizzazione del verde urbano e rurale stesso, può realizzare l'integrazione delle risorse territoriali naturaliformi secondo i principi dello sviluppo sostenibile. La flora e la vegetazione esplicano infatti funzioni ambientali, quali la depurazione delle acque e dell'aria, la fissazione dell'anidride carbonica, il miglioramento e il consolidamento del suolo, funzioni ecologiche in quanto componente fondamentale di biotopi, corridoi biologici e in generale del paesaggio, nonché funzioni culturali, sociali, psicologiche e ricreative.

Dalla tutela del verde secondo criteri *biologici*, come pure dalla corretta progettazione e realizzazione di alberate, parchi e giardini, possono derivare economie di gestione e soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza e dei visitatori delle Marche.

D'altra parte occorre rilevare che il verde pubblico non è la parte accessoria o residuale di interventi edilizi e infrastrutturali, ma costituisce elemento di urbanizzazione primaria (L. n. 847/64 e articolo 3 della L.R. n. 26/98) e secondaria e quindi trascurarne gli aspetti bio-ecologici e le relative applicazioni agro-forestali, significa determinare il fallimento dell'opera a verde o, comunque, il non assolvimento delle funzioni da essa attese e/o elevati costi di gestione e manutenzione.

Sotto questo profilo occorrerà quindi sviluppare l'utilizzo di professionalità la cui formazione culturale non consideri solo il lato estetico delle sistemazioni a verde, ma anche quello bioecologico e funzionale.

Attualmente nei centri abitati lo sviluppo urbanistico (edilizia, viabilità, reti tecnologiche) e l'agricoltura intensiva o semi intensiva ha determinato e determina spesso condizioni negative per la sopravvivenza delle alberate e una notevole pressione antropica, spesso manifestata attraverso usi impropri, si riversa sulle aree verdi, sia urbane che periurbane e rurali.

Tale tendenza può essere efficacemente gestita anche attraverso l'adozione della presente proposta di regolamento, predisposta al fine di salvaguardare il verde del territorio in generale e quindi tutelare la salute e il benessere di tutti i cittadini.

Considerato quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005 e dalla L.R. n. 26/1998 e s.m., con particolare riguardo ai commi 3 e 6 dell'articolo 20 della prima, e degli articoli 3, 4 e 5 della seconda, si sottolinea che la presente proposta potrà esprimere piena efficacia quando sarà recepita, come previsto dalla legge forestale regionale, dai Comuni, possibilmente integrata alla specifica regolamentazione edilizia e urbanistica. Nel contesto della evoluzione legislativa e tecnico-scientifica che caratterizza le Marche da alcuni anni, è infatti indispensabile rendere la presente proposta organica al Regolamento Edilizio Tipo, ai Regolamenti Edilizi Comunali ed

alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per quanto attiene la progettazione, la realizzazione, la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano. Analogamente dicasi per le formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale, anch'esse tutelate dal Capo IV della legge forestale regionale.

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al verde urbano ed extraurbano (rurale) del territorio comunale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l'arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.

Sono altresì esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali già tutelate dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento fondamentale.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento concerne la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

Il verde urbano è l'insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali; sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, ecc.

Il verde extraurbano è l'insieme di formazioni vegetali definite dalla L.r. n. 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) (albero ad alto fusto), d) (arbusteto), i) (filare), m) (gruppo), o) (siepe).

Nell'Allegato A viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all'articolo 2 della L.r. n. 6/2005 come sopra richiamato.

Per quanto non viene definito nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 6/2005.

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico.

L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.

Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l'aggiornamento degli addetti al settore.

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Ai fini del presente Regolamento per verde pubblico si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale.

La gestione del verde pubblico è curata dall'ufficio comunale competente o dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.

Tutti gli interventi sul verde pubblico, quando espressamente previsto ovvero quando ritenuto necessario dagli uffici comunali in base alle relative competenze, devono essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite all'articolo 5, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente per il verde pubblico, il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione/indennizzo, così come anche previste nella l.r. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Il Comune determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati.

Nei casi di cui ai precedenti commi, le procedure di calcolo dell'indennizzo vengono effettuate sulla base delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 e 24 della l.r. n. 6/2005 utilizzando come valore minimo il metodo 1 e come valore massimo il metodo 2 (DGR n. 813 del 7 luglio 2014).

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero a livello del terreno e i seguenti raggi:

- albero di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m): *raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12 - 18 m): *raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di prima grandezza (altezza a maturità > 18 m): *raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.*

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull'insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.

In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.

Nella area del colletto di un albero non deve mai essere riportato terreno in misura superiore a 1/10 del diametro o la sostituzione dello stesso con substrati impermeabilizzanti.

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

Un albero correttamente piantato e coltivato non necessita di potatura. Tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti, attività antropiche e soprattutto per la sua stabilità. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale. Inoltre, la potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee esistenti.

I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere "recisi" solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante di pari valore o cose.

Le modalità di potatura che possono essere effettuate sul territorio comunale sono indicate nell'Allegato D, le potature dalla P1 alla P6 sono considerate potature ordinarie, le potature dalla P7 alla P10 sono considerate potature straordinarie.

Se gli esemplari richiedono una potatura non contemplata nell'elenco delle potature consentite nel presente regolamento, essa può essere autorizzata esclusivamente a seguito di una richiesta che va completata con una relazione di valutazione integrata di stabilità degli alberi a firma di un tecnico abilitato e competente in materia agronomico forestale e di verde urbano, che dimostri l'effettiva necessità degli interventi.

Le potature straordinarie consentite all'interno dei confini comunali dovranno essere dichiarate su apposito modulo e dovranno appartenere a quelle individuate nell'allegato D.

La richiesta di potatura straordinaria delle alberature va effettuata per tutti gli alberi ad alto fusto, anche quelli non compresi nell'elenco di cui all'Art. 20 della L.R. Forestale n° 6/2005 e s.m. con diametro superiore agli 80 cm a 1,30 mt dal colletto.

La "Potatura verde", identificata con la sigla P10 nell'allegato D, è consentita solo nei mesi di luglio e agosto e in giornate non piovose.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

È possibile, nel rispetto di quanto citato nel presente regolamento, che un soggetto privato possa intervenire su alberi, aiuole, giardini e parchi pubblici (Art. 20 D.Lgs 50/2016), il soggetto privato dovrà chiedere autorizzazione all'Ente, in apposito modulo dove riporterà i dati dell'area e le modalità di intervento, solo a seguito dell'autorizzazione e nella piena responsabilità del soggetto privato sarà possibile iniziare le operazioni manutentive richieste, il soggetto privato potrà intervenire solo tramite la collaborazione di una ditta specializzata in interventi sul verde e sarà responsabile di tutte le operazioni di cantiere e della sicurezza all'interno dello stesso e nei confronti di terzi.

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche di qualsiasi ordine, indipendentemente della tipologia e dell'età dell'albero. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (*taglio di ritorno*), sempre che questo non sia eseguito su alberi di età avanzata e su branche primarie fino a quelle di terzo ordine.

La capitozzatura, ai fini del presente regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, acero campestre, bagolaro per produzione di fogliame ad uso alimentare, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile solo dopo la presentazione di una relazione tecnico-botanica di un esperto in materia agronomica e forestale, ed è prevista nei seguenti casi:

- alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- alberi con rami malati o pericolanti;
- alberi messi a dimora in spazi non adeguati;
- alberi seccaginosi da rivitalizzare;
- alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali e paesaggistici forniti, come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero con specie idonea.

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ed in stagione vegetativa, e quindi nei mesi da marzo a settembre/ottobre. È possibile derogare quanto in precedenza citato, solo a seguito di una relazione botanico-vegetazionale eseguita da un tecnico abilitato, esperto nella gestione del verde,

L'abbattimento degli alberi, per quanto riguarda le specie appartenenti all'elenco di cui all'Art. 20 della L.R. n° 06/2005 con diametro superiore ai 15 cm a 1,30 mt dal colletto e di tutti gli alberi ad alto fusto, anche non protetti, di diametro superiore a 80 cm a 1,30 mt dal colletto, deve essere autorizzata dall'ufficio comunale secondo quanto riportato dall'Art. 21 della L.R. n° 06/2005, a seguito della richiesta effettuata su appositi moduli.

Nel caso di richieste ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 06/2005, comma 2, lettere h e i, l'abbattimento sarà autorizzato solo a seguito della presentazione di una valutazione da parte di un tecnico specializzato e abilitato nel settore agronomico-forestale.

E' inoltre possibile richiedere l'abbattimento di specie protette secondo la L.R. n° 06/2005, nel caso in cui non vi sia convenienza economica di gestione delle alberature. L'Ente rilascerà l'autorizzazione a seguito della valutazione di una perizia analitica a firma di un tecnico abilitato e competente in materia agronomico-forestale e di verde urbano, che dimostri l'effettiva

sconvenienza nel continuare a gestire le alberature in base al valore dell'infrastruttura verde e ai costi di gestione, la valutazione dovrà tener conto anche dei benefici ecologici, paesaggisti, socio-culturali, etc. dell'infrastruttura verde.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'abbattimento, la richiesta dovrà essere integrata oltre che con la valutazione economica anche con un progetto di compensazione e sostituzione delle alberature abbattute con altre più adeguate ed efficienti, ricadenti tra l'elenco di alberature protette come descritte all'Art. 20 comma 1 della L.R. n° 06/2005.

L'autorizzazione non sarà concessa a chi non presenta il progetto di compensazione e sostituzione delle alberature anche in caso di gestione non vantaggiosa.

Oltre a quanto già riportato nella L.R. 06/2005, a seguito dell'abbattimento di un albero è obbligatoria la compensazione come riportata all'Art 23 della L.R. n° 06/2005 anche nel caso delle autorizzazioni all'abbattimento ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 06/2005, comma 2, lettere g, h e i.

È possibile, in sostituzione alla compensazione, effettuare la monetizzazione che avrà un valore pari al valore ottenuto dal calcolo effettuato con il metodo 1, secondo quanto riportato all'allegato E.

Laddove non sia possibile effettuare la compensazione per motivi di spazi, si potrà effettuare la messa a dimora degli alberi in altre aree private di proprietà e all'interno del territorio comunale o in aree pubbliche su suggerimento dell'ufficio comunale competente.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.

Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 10 e 12.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protetti da solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di

cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso di piante di particolare rilevanza situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e/o di cui al Capo IV della l.r. n. 6/2005, l'ufficio competente per il verde deve richiedere un *Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere*.

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie o che ne provocano la morte e altera la stabilità e la vegetazione dell'albero.

Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se *grosse* (diametro da 2 a 5 cm) e *resistenti primarie* (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.

Lo scavo all'interno dell'area di pertinenza delle alberature, eseguito da soggetti terzi dovrà essere autorizzato dall'amministrazione a seguito della presentazione di apposita domanda su apposito modulo.

Durante i lavori di scavo che interessano l'area di pertinenza degli alberi, dovrà essere presente un tecnico specializzato in ambito agronomico e forestale, che certifichi la tipologia di intervento, i danni eseguiti e le eventuali prescrizioni per garantire la sicurezza di persone e cose. Tale rilievo e valutazione costituirà la compilazione della certificazione dello scavo da parte della ditta intervenuta, che si farà carico sia della certificazione da parte del tecnico specializzato, sia di eventuali costi da sostenere per assicurare gli adeguati standard di sicurezza per persone e cose. Nel caso non sia sufficiente la semplice certificazione dello scavo, il soggetto autorizzato allo scavo, a proprie spese, dovrà presentare una perizia statica attestante che i lavori eseguiti, non abbiano precluso la stabilità delle singole alberature in essere.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza, le operazioni di scavo e le metodologie di salvaguardia dell'apparato radicale dovranno essere stabilite attraverso una perizia tecnica di un esperto nel settore agronomico-forestale; Nel caso di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale competente per il verde una perizia tecnica agronomico-forestale.

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianto di alberi per effettuarne lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di cinque annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianto, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento. Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo

l'espianto effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome, nonché la refilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nuocciono all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree ed arbustive ed al loro naturale sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il verde ai sensi dell'articolo 4, è vietato:

- versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
- scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;
- sradicare alberi e arbusti;

Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;
- l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.
- il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
- lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.

Nel caso di riqualificazioni e riprogettazioni che prevedano impermeabilizzazioni, pavimentazioni o altre opere edili che comportano un compattamento del terreno nell'area di pertinenza dell'apparato radicale, si dovrà procedere con uno studio di fattibilità a firma di un tecnico esperto in materia agronomica e forestale, che valuti l'inesistenza o l'attuazione di eventuali soluzioni tecniche alternative. Tutto ciò fatto salve le condizioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento del Verde.

ARTICOLO 13 – ALBERATE STRADALI E LUNGO LA VIABILITA'

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.

In tutte le strade consortili, il frontista è tenuto a condurre le banchine e la fascia di 2 m dal fronte stradale seguendo le seguenti indicazioni:

- tagliare le alberature secche e morenti previa comunicazione agli uffici competenti;
- Intervenire con potature non eccessive ma volte alla riduzione del rischio arboreo e alle adeguate norme manutentive del verde;

- provvedere al taglio della vegetazione spontanea nel momento in cui si manifesta un pericolo per la viabilità e siano disattese le buone norme igieniche e ambientali.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio, come definita all'ultimo comma del presente articolo, dell'intera alberata.

Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'ufficio comunale competente per il verde valuterà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive e la possibilità di introdurre altre specie.

Le piante di particolare rilevanza dovranno essere difese mediante appositi elementi, nonché segnalate ai sensi del Codice della Strada.

Nell'Allegato C è indicata l'*età di servizio*, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali. Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005. In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere variata a seguito di una perizia tecnico-botanica di un esperto nel settore agronomico-forestale.

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

Le formazioni vegetali lineari qualora siano elementi di reti o corridoi ecologici sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali.

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre in armonia con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali, sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono:

- evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;
- provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua;
- evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a ritocchino.

Tutte le aree incolte, di qualsiasi destinazione d'uso, ma ricadenti all'interno delle aree urbane, individuate dal P.R.G. vigente, devono essere mantenute in ordine e rispettando le buone norme igieniche e ambientali, per evitare il diffondersi di probabili allergeni, parassiti, insetti, piccoli roditori, etc.

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati sono gestiti così come prescritto dalla L.R. 26/1998.

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella presente parte sono elencati gli interventi vietati, le prescrizioni e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione del Comune.

L'ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di seguito riportate non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme.

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;
- b. eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite;
- c. provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- d. permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- e. effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere;
- f. effettuare l'allevamento di animali;
- g. usare concimi o fitofarmaci;
- h. accendere fuochi al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- i. lavare macchine e attrezzature varie;
- j. transitare e sostare con motoveicoli e autoveicoli; resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati comunali della manutenzione e delle motocarrozze per disabili;
- k. Lasciare animali domestici incustoditi e senza appositi guinzagli e/o musaruole;
- l. Mettere a dimora qualsiasi forma vegetale senza il consenso dell'Amministrazione Pubblica.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

Il Comune definisce le aree verdi, comprese aiuole e aiuole spartitraffico, ove sono vietate di norma autorizzazioni o concessioni di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo.

Tale norma non si applica nel caso dei cosiddetti contratti di *sponsorizzazione* per la concessione a terzi del servizio di realizzazione e gestione di particolari sistemazioni a verde, a condizione che la cartellonistica da adottare non prevalga per colori, forme e dimensioni, ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, sulla stessa sistemazione a verde.

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) vengono effettuate preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, viene definito l'impianto vegetazionale ed il relativo piano di manutenzione.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone, di antico indigenato e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestini di impianto, porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.

I progetti concernenti la realizzazione o la manutenzione straordinaria di parchi, aree verdi e giardini e di realizzazione di alberate, consistenti nello studio delle condizioni pedo-bioclimatiche necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché nello studio dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare, dovranno essere redatti da un professionista abilitato all'esercizio della professione con adeguate competenze; tali progetti sono denominati *Progetti colturali-gestionali*.

ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO CULTURALE-GESTIONALE

Gli elaborati del *Progetto colturale-gestionale* consistono in:

- a. studi ed indagini quali inquadramento paesaggistico, analisi agroforestale, geopedologica, morfotopografica, ambientale e fitosociologica, ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
- b. elaborazioni grafiche e prospettive attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie dell'impianto vegetazionale, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;
- c. descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive;
- d. piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione protetta;
- e. relazione tecnica con planimetrie redatte alle scale opportune dello stato di fatto: aspetti agronomico-forestali, situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente;
- f. relazione tecnica di progetto dei criteri adottati per le scelte progettuali, dei materiali vegetali e non, delle tecniche esecutive, degli aspetti bioecologici ed agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);

- g. restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune per le principali caratteristiche dell'opera: alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc.; le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee), il/i luogo/ghi d'impianto per la messa a dimora;
- h. elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico;
- i. piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

ARTICOLO 22 – SCELTA DELLA SPECIE

La scelta delle specie da impiegare in ambito urbano deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali ad esempio clima, terreno, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, tipo e presenza di edifici circostanti, tipo di frequentazione e uso delle aree circostanti da parte della cittadinanza, livello allergenico, presenza di gravi patogeni e di parassiti dei vegetali stessi, proprietà estetiche e olfattive delle piante, caratteristiche degli apparati radicali, ecc.

Per evitare la diffusione incontrollata di piante invadenti, dannose od estranee al paesaggio, è vietata la messa a dimora e la propagazione delle infestanti arboree quali, ad esempio, *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia, ad eccezione di quelle ornamentali non infestanti, ad es. varietà "Casque rouge").

Non è consigliato l'impiego di specie esotiche non naturalizzate e di specie anche autoctone nella Regione Marche, ma estranee al paesaggio urbano o rurale tradizionale del territorio comunale.

Si deprecia altresì l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie oggetto di decreti di lotta obbligatoria o che, comunque, ne costituiscono causa di grave deperimento o disseccamento. Potranno viceversa essere impiegati individui di specie affini indenni o cloni delle medesime specie selezionati per la loro resistenza a parassiti o malattie.

Si sconsiglia infine l'impiego di generi e specie per le quali sono noti gli inconvenienti che arrecano in ambito urbano quali, ad esempio, gli individui femminili del genere *Populus* e *Ginkgo*.

Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, cioè con le seguenti caratteristiche: fusto diritto e privo di ferite, di aspetto non "filato" e non sciabolato, presenza del prolungamento dell'asse centrale all'interno della chioma (eccetto le var. globose o pendule), assenza di fusti codominanti per le specie con dominanza apicale, ramificazioni distribuite regolarmente ed equilibratamente in proiezione verticale e orizzontale, rami senza corteccia interclusa, apparato radicale integro e ben conformato (es.: assenza di radici strozzanti e spiralate).

Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche dalle cure colturali necessarie per l'attecchimento e l'accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari, nei primi due – tre anni dalla messa a dimora, sistemi di ancoraggio che fungano di

sostegno senza arrecare inconvenienti e danneggiamenti (da due a quattro pali tutori per pianta con legature non rigide oppure fissaggio sotterraneo della zolla).

È consentita la messa a dimora sul territorio pubblico solo di materiale florovivaistico certificato.

ARTICOLO 23 - AREE VERDI

La superficie da destinare a verde pubblico deve essere calcolata al netto di pavimentazioni, percorsi, ecc.; in altri termini la superficie di verde pubblico è costituita dalle aree sistemate a prato, dalle aree sistemate con tappezzanti erbacee o arbustive, dalle aree di pertinenza delle piante arboree ed arbustive non impermeabilizzate. Nei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani PEEP, piani PIP, piani particolareggiati, ecc.) le aree verdi pubbliche devono avere una superficie unica accorpata, in caso di assenza di soluzioni tecniche alternative non dovrà comunque essere inferiore al 50 %, fatto salvo quanto riportato all'interno del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

L'approvazione dei piani attuativi, da parte della Giunta Comunale, sarà concessa soltanto previa verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al *progetto colturale-gestionale* del verde e di tutto quanto previsto nel presente articolo.

Nel caso di nuove costruzioni o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, la documentazione prevista all'articolo 21 dovrà essere integrata con:

- la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità;
- l'indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze (aeree e sotterranee), esistenti o di progetto, situati all'interno o attigui all'area di intervento.

In merito alla quota di superficie da destinare a verde nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, a titolo orientativo si indicano le seguenti coperture del suolo (calcoli da effettuare in base alle caratteristiche delle singole specie arboree e arbustive; dal computo devono essere escluse le siepi perimetrali):

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
 - 40% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
 - 10% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
- nelle zone produttive:
 - 50% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
 - 20% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

Le aree a prato che costituiscono un'unica sistemazione a verde devono essere accorpate, ovvero non solo derivare da spazi di risulta; nel caso in cui occorresse effettuare comunque frazionamenti, le aree di medio - piccole dimensioni (orientativamente da 200 a 2.000 m²) devono avere comunque forme e dimensioni tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni; le piccole aree (inferiori a 200 m²), o le aree piccolissime che si ottengono nella realizzazione del verde stradale, devono, rispettivamente, essere sistemate preferibilmente con arbusti, arbusti tappezzanti, pavimentazioni o, comunque, con materiali porosi e permeabili. Qualora le aree verdi attrezzate venissero realizzate in zone non pianeggianti, esse dovranno avere una superficie accorpata ad inclinazione zero superiore al 30% della loro estensione totale e il 50% della restante superficie non potrà avere una inclinazione superiore al 5%.

È possibile la deroga a tali percentuali nel caso in cui le opere di sistemazione dell'area destinata a verde, modificano in modo sostanziale l'andamento naturale del terreno, previa presentazione di uno studio di fattibilità di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale e geologica.

I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia. I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali porosi e/o permeabili.

Nelle zone produttive sono inoltre consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.

Le distanze delle alberature da ogni manufatto edilizio dovranno essere pari al diametro delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee occorre attenersi alle norme vigenti in materia, sentiti i proprietari e/o i gestori delle reti.

ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla eliminazione o mitigazione degli impatti ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità dell'opera e il suo inserimento paesaggistico.

A tal fine, per l'impianto delle alberate, dovrà essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento; dovrà inoltre essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

La superficie di sosta dovrà essere realizzata con materiali permeabili (es. grigliato), mentre le aree di manovra potranno essere realizzate in asfalto o altri materiali impermeabili, fatto salvo quanto espresso all'Art. 12 comma 4.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Nella redazione degli elaborati richiesti all'articolo 21, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm;
- le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
- la pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti;
- in merito alla scelta della specie occorre escludere le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti, quali ad esempio i pini (*Pinus* spp.), gli ippocastani (*Aesculus* spp.) e i pioppi (*Populus* spp.), non sono compatibili con la destinazione dell'impianto.

ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI

La dotazione di verde della viabilità pubblica, soprattutto quella urbana, riveste un valore non solo ambientale ed architettonico-urbanistico, ma anche paesaggistico, in quanto assolve alla funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano e rurale: pertanto, nel caso di nuove realizzazioni o di riqualificazione di strade esistenti, la dotazione di verde, se prevista, dovrà essere consona sia al contesto urbano sia alle possibilità di sviluppo delle reti ecologiche.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, qualora l'alberata o la sistemazione a verde in generale rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi o siepi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione/accordo tra Comune e soggetti privati.

La documentazione di progetto prevista all'articolo 21 dovrà essere integrata con una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare danni di rilievo alla vegetazione esistente o a quella di progetto; qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati sia dal punto di vista progettuale che nella successiva loro gestione. La composizione mista, cioè la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali, è utile sia al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, sia per ovviare a vincoli e limitazioni varie soprattutto presenti in ambito urbano.

La realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni; tale risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

Tra albero e albero e tra alberi ed edifici la distanza consigliata è quella pari al diametro delle chiome a maturità.

Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si dovrà determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o fastigiati a sviluppo molto contenuto;
- per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di II grandezza o fastigiati;
- per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di I grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm.

ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati hanno funzioni molteplici – ecologiche, sociali, protettive e produttive – volte all'erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività. Essi sono progettati così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 26/1998.

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

La sistemazione a verde non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia che non può essere inferiore a 18 mesi o, meglio, due stagioni vegetative, a partire dalla data di piantagione.

Il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune potrà essere preso in carico dall'ufficio competente per il verde soltanto ad avvenuto completo attecchimento di tutti i componenti vegetali. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento; durante il medesimo periodo di garanzia dovranno essere garantite tutte operazioni necessarie per l'attecchimento stesso tra le quali, in particolare, sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni e irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti.

Le superfici a verde pubblico per essere prese in carico da parte del Comune devono essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento. Le prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Comune.

Non potranno essere prese in carico dal Comune opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'ufficio competente per il verde urbano e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo ufficio competente per il verde.

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005 qualora applicabili, è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento.

I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali e delle piante secolari ai sensi della L.R. n. 6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10/2013, e delle piante tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.

I proprietari di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in armonia con le norme urbanistiche, igieniche, della buona pratica agricola e ambientale, e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade, provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie, tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade ed i corsi d'acqua, evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a rittochino. Fatto salvo a indicazioni più restrittive previste dal regolamento di Polizia Rurale.

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

Tutti i progetti edilizi privati, per i quali, secondo la normativa vigente, è prevista la richiesta a titolo abitativo, che prevedono interventi di riqualificazione o individuano nuove aree verdi, anche in ambito rurale, salvo quanto necessario ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005, devono essere corredati dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa concernente il verde esistente e quello di nuovo impianto;
- planimetria delle aree verdi e/o piantagioni da realizzare con indicazione delle specie, dei luoghi e delle distanze di impianto.

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti e le malattie dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti accorgimenti:

- la scelta di specie adeguate;
- la scelta di cultivar selezionate e resistenti alle patologie
- l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
 - la costituzione di adeguate aree di pertinenza;
 - la protezione delle aree di pertinenza;
 - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

ARTICOLO 31 – LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi particolari, di tipo chimico.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, pena l'applicazione della sanzione. Con la Direttiva Europea 2009/128/CE vengono stabilite le linee quadro per un utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, assegnando agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Con il D.lgs 150/2012, sono state stabilite alcune regole in merito all'attuazione della DIR. 2009/128/CE, alcune delle quali meglio dettagliate nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – fitofarmaci), di cui al DM 22 gennaio 2014. In sintesi, gli obiettivi del PAN- fitofarmaci sono:

- Ridurre i rischi gli impatti dei PF sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.
- Promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi.
- Proteggere gli utilizzatori dei PF e la popolazione interessata.
- Tutelare i consumatori
- Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili
- Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi

Il presente Regolamento, pertanto, recepisce in toto le indicazioni del DM 22 gennaio 2014 (P.A.N. fitofarmaci) rimandando in particolare a quanto disciplinato al punto A.5.6- *Misure per la*

riduzione dell' uso e dei rischi derivanti dall' impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" del suddetto decreto ministeriale.

Andranno altresì applicate tutte le eventuali successive modifiche e integrazioni al suddetto decreto nonché tutta la normativa , europea , nazionale e regionale in materia di impiego dei prodotti fitosanitari che verrà emanata nel corso del tempo.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, utilizzabili fanno riferimento alla normativa vigente, imprenditori agricoli, ditte specializzate per la manutenzione del verde e tutti coloro che intendono utilizzare tali prodotti, in base alle loro possibilità dovranno fare uso di prodotti ad "Uso Professionale" o in alternativa prodotti ad "Uso non professionale", i primi hanno l'obbligo di essere utilizzati solo da chi ha conseguito il "Patentino PAN".

Il presente regolamento incentiva l'utilizzo di sostanze alternative meglio definite come "Corroboranti" o "Sostanze di Base" (DPR n. 55/2012), ad esempio propoli, polvere di pietra o di roccia, bicarbonato di sodio, gel di silice, preparati biodinamici, sapone di marsiglia, etc.

Tali sostanze, che includono anche quelle che agiscono per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari, ma sono non di meno utili in funzione del fatto che sono sostanze naturali che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi, attivano e potenziano le difese naturali delle piante.

I piani di gestione che utilizzano tali sostanze vanno verificati e validati da un esperto specializzato in trattamenti fitosanitari e in pratiche agronomiche e forestali.

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza determina la necessità di emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.

La lotta a tali parassiti e malattie deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dai suddetti decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamature).

Soltanto per le alberate stradali, le aree sistemate con pavimentazioni o inerti, le piccole aiuole, le aree verdi infestate da specie vegetali non altrimenti eliminabili, le aree rurali e i terreni da preparare per la messa a dimora di piante ornamentali, oltre ai suddetti mezzi agronomici si potrà intervenire con erbicidi (diserbanti) secondo le seguenti modalità:

prodotti ad azione residuale (es.: isoxaben, oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;

erbicidi fogliari (es.: glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile - estivo.

È raccomandato l'utilizzo di erbicidi fogliari di origine ecologica e biologica (ad esempio l'acido pelargonico, etc.), distribuiti nel periodo primaverile - estivo.

In aree private, urbane e rurali, ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici diserbanti.

Sono comunque da preferirsi interventi di tipo fisico, quali ad esempio il pirodiserbo, o con attrezzi manuali e decespugliatori.

Il presente regolamento incentiva l'utilizzo di sostanze alternative meglio definite come "Corroboranti" o "Sostanze di Base" (DPR n. 55/2012), ad esempio cloruro di sodio, aceto, polvere di pietra o di roccia, bicarbonato di sodio, gel di silice, preparati biodinamici, etc.

Tali sostanze, che includono anche quelle che agiscono per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari, ma sono non di meno utili in funzione del fatto che sono sostanze naturali che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi, attivano e potenziano le difese naturali delle piante.

I piani di gestione che utilizzano tali sostanze vanno verificati e validati da un esperto specializzato in trattamenti fitosanitari e in pratiche agronomiche e forestali.

Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) su piante arboree, si dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. Tale operazione è necessaria solo qualora i rampicanti compromettano con evidenza la vitalità di esemplari di particolare rilevanza.

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Polizia Locale, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

Nella tabella allegata vengono individuate alcune specifiche sanzioni per violazioni o inosservanze.

Qualora la fattispecie non sia prevista si applica la sanzione di 50,00 euro.

Inoltre, potrà essere disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

ID	Disposizione Normativa	Sanzione Min.	Sanzione Max	entro 15 gg
1	Interventi di potatura delle chiome di pianta altofusto protetta non eseguiti in conformità (Es. Capitozzatura o errata potatura prescritta), oppure taglio di branche principali (per ogni albero)	€ 150,00	€ 5000,00	80%
2	Potatura straordinaria e abbattimento di alberi secchi in assenza di comunicazione (per ogni albero)	€ 50,00	€ 100,00	50%
3	Abbattimento di alberi sotto tutela in assenza di autorizzazione (per ogni albero)	€ 300,00	€ 500,00	80%
4	Deposito di immondizie o rifiuti di qualsiasi genere in spazi verdi pubblici e terreni agricoli	€ 80,00	€ 300,00	50%
5	Interventi non al punto 1 e 3 eseguiti in assenza di autorizzazione	€ 100,00	€ 400,00	50%
6	Mancato rispetto prescrizioni allestimento cantiere (per ogni albero)	€ 50,00	€ 300,00	80%

7	Interventi di scavo su aree di pertinenza di alberi alto fusto in difformità con le prescrizioni (per ogni albero)	€ 80,00	€ 400,00	50%
8	Mancato rispetto dell'area di pertinenza escluso punto 7 (per ogni albero)	€ 70,00	€ 300,00	50%
9	Scavo all'interno dell'area di pertinenza dell'albero in assenza della certificazione dello scavo	€ 80,00	€ 400,00	80%
10	Mancata monetizzazione o messa a dimora per la compensazione di alberi abbattuti entro 12 mesi dalla concessione dell'autorizzazione (per ogni albero)	€ 100,00	€ 500,00	80%

ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, cauzioni o da accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale saranno introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali secolari e monumentali.

ARTICOLO 36 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

Le norme del presente Regolamento comunale possono essere derogate o modificate ai sensi dell'art. 20, comma 6, ultimo paragrafo, della l.r. n. 6/2005, soltanto per mezzo di Deliberazione del Consiglio Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale sono abrogate tutte le norme e gli atti comunali recanti disposizioni in materia di verde urbano ed extraurbano.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATI

ALLEGATO A	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO
ALLEGATO B	CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBITO URBANO
ALLEGATO C	POTATURA DEGLI ALBERI
ALLEGATO D	TIPI DI POTATURA
ALLEGATO E	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELE (DGR N. 813/2014)

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

FRUIBILITA'	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE MINIME	FUNZIONE PREVALENTE	ALTRE CARATTERISTICHE	CATEGORIA
TOTALE (verde pubblico accessibile senza limitazioni)	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) ≥ 20.000 m ² inclinazione media ≤ 10%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di vasta superficie, con presenza o assenza di attrezzature ludiche e strutture di servizio e con presenza o assenza di elementi vari (edifici di servizio, specchi e corsi d'acqua, ecc.)	PARCO PUBBLICO
	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) ≥ 2.000 m ² e < 20.000 m ² inclinazione media ≤ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE NON ATTREZZATO
	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) ≥ 200 m ² e < 2.000 m ² inclinazione media ≤ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE NON ATTREZZATO
PARZIALE (verde pubblico e privato accessibile con limitazioni di tipo e grado)	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) variabile inclinazione media variabile	RICREATIVA	aree verdi e giardini di servizio per nidi, centri gioco per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado	VERDE SCOLASTICO
		ESTETICA	aree verdi e giardini di pertinenza dei cimiteri	VERDE CIMITERIALE
		ESTETICA	aree verdi e giardini aventi S.A.P. < 200 m ² , parcheggi, aiuole spartitraffico, banchine stradali, aiuole fiorite, aiuole sotto alberate	VERDE STRADALE

diverso)	RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza degli impianti sportivi, escluse le aree dedicate all'attività sportiva vera e propria	VERDE SPORTIVO
	CULTURALE	aree verdi e giardini di ville storiche e aree archeologiche, orti botanici, arboreti, bioparchi, giardini zoologici, ecc.	VERDE STORICO-SCIENTIFICO
	RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza di edifici pubblici e privati e di altre strutture (ospedali, università, campeggi, ecc.)	VERDE PERTINENZIALE
	PRODUTTIVA	orti, vivai, colture arboree, arbustive ed erbacee	VERDE AGRICOLO
	ECOLOGICA	componente effettivo o potenziale della rete ecologica (sponde, incolti, siepi, macchie e boschetti, filari, zone di rispetto di reti e impianti ecc.)	VERDE DI COLLEGAMENTO

Il verde urbano è costituito da elementi territoriali areali, lineari e puntiformi caratterizzati dalla presenza, predominante, di vegetali arborei e/o arbustivi e/o erbacei.

Un elemento areale è definito genericamente area verde qualora non raggiunga dimensioni superiori ad una determinata soglia, al di sopra della quale viene definito **parco pubblico**. Un parco, grazie alle sue dimensioni ed eventualmente alla sua dotazione di attrezzature e strutture, è al servizio di tutta la cittadinanza mentre le aree verdi, definite propriamente **aree verdi di quartiere**, sono generalmente fruite soltanto da parte degli abitanti di una determinata zona della città. Le aree verdi di quartiere sono, a loro volta, suddivise in base ad una soglia dimensionale per distinguere le piccole aree verdi a servizio soprattutto da chi risiede nelle abitazioni circostanti (**aree verdi di quartiere vicinali**). Tutti gli elementi areali concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Gli elementi lineari sono costituiti da formazioni vegetali, quali le siepi e le alberate, che possono essere cartografate mediante linee; gli elementi puntuali, quali ad esempio gli alberi o gli arbusti isolati oppure i singoli esemplari che costituiscono un'alberata, sono quelli che possono essere cartografati mediante punti; ovviamente sia gli elementi lineari sia gli elementi puntuali non concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Il termine di **giardino** viene riservato alle aree verdi chiuse, cioè recintate da muri, siepi, reti o edifici.

La **fruibilità**, cioè la possibilità e il grado di utilizzo da parte della cittadinanza di una determinata area verde, è totale per le aree verdi pubbliche. Per altre aree verdi pubbliche la fruibilità è parziale in quanto si tratta, come ad esempio nel caso dei giardini scolastici, di fruizione legata a usi particolari delle strutture a cui sono annesse. La fruibilità è considerata parziale anche in tutti i casi le superfici non sono accessibili per diversi motivi (aree non calpestabili o non raggiungibili come nel caso delle aiuole fiorite, che rappresentano solo un "arredo" o nel caso delle banchine stradali che, ovviamente, non possono essere fruite come un giardino).

Ogni area verde esercita una pluralità di funzioni che derivano principalmente dalla qualità e quantità di elementi vegetali in essa presente: ricreativa, estetica, culturale, produttiva, ecologica, ecc. In base alla sua conformazione, alla sua posizione fisiografica e territoriale, e a vari altri parametri è comunque possibile definire una **funzione prevalente**.

Per superficie permeabile s'intende una superficie di terreno interamente coperta da specie vegetali erbacee, arbustive, arboree oppure da inerti e pacciamature (autobloccanti, ghiaia, corteccia, ecc. oppure da terreno nudo; non è una superficie coperta da strade o piattaforme asfaltate o, comunque, da superfici impermeabili. Per superficie accorpata si intende una superficie non secata da strade asfaltate: ad esempio un'area verde è considerata accorpata anche se è attraversata interamente da una pista ciclo-pedonale o da una staccionata. La S.A.P. (**Superficie Accorpata Permeabile**) è una superficie che presenta entrambe le suddette caratteristiche.

Per **attrezzature ludiche** si intendono i giochi per bambini e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, finalizzati allo svago e al gioco.

Per **attrezzature di arredo** si intendono le panchine, i tavoli, i cestini, le fioriere e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, che migliorano la fruibilità di un'area verde.

Per **strutture di servizio** si intendono le recinzioni e i cancelli, le staccionate, i percorsi pavimentati, le piste polivalenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, ecc. e, in generale, tutti i manufatti fissi che migliorano la fruibilità e la sicurezza di un'area verde.

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

Le classi di grandezza, cioè le dimensioni che assumono le chiome a maturità, è determinato dai fattori genetici e condizionato da quelli ambientali. In ambiente urbano, nel definire lo sviluppo a maturità, concorrono anche le modalità di gestione e i danneggiamenti di cui sono oggetto gli alberi. Nella seguente tabella le classi di grandezza, riportate per le specie più diffuse nel verde urbano, sono pertanto stabilite a titolo indicativo. Ai fini pratici si può assumere che le piante di III (terza) grandezza difficilmente superano i 12 m di altezza, quelle di II (seconda) grandezza non superano, di norma, i 18 m di altezza e quelle di I (prima) grandezza possono superare i 18 m di altezza.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	CLASSE DI GRANDEZZA
<i>Acer campestre</i>	acero comune	seconda
<i>Aesculus hippocastanum</i>	ippocastano	prima
<i>Aesculus x carnea</i> var. Briotii	ippocastano rosso	seconda
<i>Albizia julibrissin</i>	albizzia	terza
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero	seconda
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco	seconda
<i>Celtis australis</i>	bagolaro	prima
<i>Cercis siliquastrum</i>	albero di Giuda	terza
<i>Eleagnus angustifolia</i>	olivello di Boemia	terza
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore	prima
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello	seconda
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	frassino ossifillo	seconda
<i>Gleditsia triacanthos</i> var. Inermis	spino di Giuda	seconda
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia	terza
<i>Liquidambar styraciflua</i>	liquidambar	prima
<i>Liriodendron tulipifera</i>	liriodendro	prima
<i>Magnolia grandiflora</i>	magnolia	prima
<i>Melia azedarach</i>	melia	seconda
<i>Morus alba</i>	gelso bianco	seconda
<i>Morus nigra</i>	gelso nero	seconda
<i>Pinus halepensis</i>	pino d'Aleppo	prima
<i>Pinus pinaster</i>	pino marittimo	prima
<i>Pinus pinea</i>	pino da pinoli	prima
<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	prima
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco	prima
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremolo	prima
<i>Pyrus calleryana</i> (var. da fiore inermi)	pero da fiore	seconda
<i>Quercus ilex</i>	leccio	seconda
<i>Quercus pubescens</i>	roverella	seconda

<i>Quercus robur</i>	farnia	prima
<i>Quercus x turneri</i>	quercia di Turner	terza
<i>Robinia pseudacacia</i> var. Umbraculifera	robinia	seconda
<i>Salix alba</i>	salice bianco	prima
<i>Salix babylonica</i>	salice piangente	terza
<i>Salix viminalis</i>	salice da vimini	seconda
<i>Tamarix</i> spp.	tamerice	terza
<i>Taxus baccata</i>	tasso	terza
<i>Tilia</i> spp.	tiglio	prima
<i>Ulmus minor</i>	olmo comune	prima
<i>Ulmus pumila</i>	olmo siberiano	prima

NOTA: Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stazionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora; viceversa, localmente possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate. In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente pollonanti, non fruttificanti, ecc.

A titolo indicativo si riporta la copertura a maturità delle principali specie arboree impiegate nel verde urbano (le varietà fastigate rientrano tra le piante a chioma stretta). Le reali dimensioni a maturità delle chiome degli alberi dipendono dal patrimonio genetico del singolo individuo e sono condizionate dai fattori pedoclimatici locali.

CHIOME LARGHE (raggio superiore a 6 m)	CHIOME MEDIE (raggio da 3 a 6 m)	CHIOME STRETTE (raggio fino a 3 m)
<i>Aesculus hippocastanum</i> ippocastano	<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii" ippocastano rosso	<i>Albizzia julibrissin</i> albizzia
<i>Celtis australis</i> bagolaro	<i>Acer campestre</i> acero campestre	<i>Alnus glutinosa</i> ontano nero
<i>Fraxinus excelsior</i> frassino maggiore	<i>Carpinus betulus</i> carpino bianco	<i>Lagerstroemia indica</i> lagerstremia
<i>Liriodendron tulipifera</i> liriodendro	<i>Fraxinus oxycarpa</i> - <i>Fraxinus ornus</i> frassino ossifillo - orniello	<i>Cercis siliquastrum</i> albero di Giuda
<i>Magnolia grandiflora</i> magnolia	<i>Gleditsia triacanthos</i> "Inermis" spino di Giuda	<i>Cupressus sempervirens</i> cipresso
<i>Pinus halepensis</i> - <i>P. pinea</i> pino d'Aleppo - pino da pinoli	<i>Koelreuteria paniculata</i> koelreuteria	<i>Elaeagnus angustifolia</i> olivello di Boemia
<i>Platanus x acerifolia</i> platano	<i>Liquidambar styraciflua</i> liquidambar	<i>Melia azedarach</i> melia

<i>Populus alba</i> – <i>P. nigra</i> pioppo bianco – pioppo nero	<i>Morus alba</i> – <i>M. nigra</i> – <i>M. plataniifolia</i> gelsi	<i>Populus nigra</i> "Italica" pioppo cipressino
<i>Quercus ilex</i> – <i>Q. pubescens</i> – <i>Q. robur</i> leccio – roverella - farnia	<i>Populus tremula</i> pioppo tremulo	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia
<i>Tilia</i> spp. tiglio	<i>Prunus avium</i> ciliegio	<i>Pyrus calleryana</i> pero da fiore
<i>Salix alba</i> salice bianco	<i>Salix fragilis</i> – <i>S. viminalis</i> salice fragile – salice da vimini	<i>Tamarix gallica</i> – <i>T. africana</i> tamerice minore – tamerice maggiore
<i>Ulmus minor</i> – <i>U. pumila</i> olmo campestre - olmo siberiano	<i>Sophora japonica</i> sofora	<i>Taxus baccata</i> tasso

A titolo indicativo si riporta l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate come alberate stradali. Tale età, qualora non si tratti di esemplari monumentali o secolari, può essere assunto come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

GENERI E SPECIE	ANNI
<i>Aesculus hippocastanum</i> (ippocastano)	70-80
<i>Acer</i> spp. (aceri)	40-70
<i>Carpinus</i> spp. (carpini)	50-70
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	80-90
<i>Fraxinus</i> spp. (frassini)	60-80
<i>Pinus pinea</i> (pino domestico)	80-100
<i>Platanus x acerifolia</i> (platano)	100-120
<i>Populus</i> spp. (pioppi)	40-60
<i>Quercus</i> spp. (querce)	80-100
<i>Robinia</i> spp. (robinie)	40-50
<i>Sophora japonica</i> (sofora)	50-70
<i>Tilia</i> spp. (tigli)	80-100
<i>Ulmus campestris</i> (olmo)	80-100

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

REGOLE DI POTATURA

La potatura degli alberi consiste nell'asportazione parziale o totale di branche, cioè delle ramificazioni di ordine primario, e dei rami, cioè delle ramificazioni di ordine superiore al primo. La potatura di un albero deve essere effettuata, per quanto possibile, rispettando la ramificazione naturale della specie e quindi mediante la tecnica del *taglio di ritorno*, con la quale si rilascia almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello da recidere. Per evitare stress eccessivi all'albero, occorre non asportare più di un terzo del volume della chioma se la pianta è giovane, non più di un quarto se la pianta è adulta, non più di un decimo se la pianta è matura, le parti secche e instabili se la pianta è senescente; con la *potatura verde*, che si effettua nel periodo vegetativo, non si deve asportare più di un decimo della chioma.

I tagli di potatura devono essere netti e obliqui, devono rispettare il *collare* della branca o del ramo, non devono lasciare monconi, evitando *scosciature*, cioè lacerazioni dei tessuti sottostanti del fusto. Di norma è necessario evitare il taglio di grosse branche e rami e cioè, negli alberi adulti e maturi, quelli con diametro alla base superiore a cm 10.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute in altre norme di settore, quali, ad esempio, quelle concernenti la difesa e la lotta fitosanitario (es. lotta obbligatoria al cancro colorato del platano).

TIPI DI POTATURA

La *potatura di impianto*, quella cioè effettuata agli alberi di nuova piantagione, se necessaria, va effettuata dopo il superamento della crisi di trapianto; la *potatura di allevamento* o di *formazione* preferibilmente deve essere effettuata entro dieci anni dalla piantagione..

Alle latifoglie adulte si pratica la *potatura di diradamento* o quella di *contenimento (a tutta cima)* che si effettuano, rispettivamente, mediante l'asportazione di interi rami o applicando la tecnica del *taglio di ritorno* a tutti gli assi vegetativi; sono sconsigliate la *speronatura*, detta anche *taglio corto* e la *spuntatura*, detta anche *taglio lungo*, intese come potature effettuate senza la tecnica del *taglio di ritorno*.

Alle conifere di tutte le età si pratica solitamente la *spalcatatura*, cioè l'asportazione di uno o più *palchi* (rami inseriti sul fusto alla medesima altezza) dal basso fino al terzo inferiore della chioma; eventualmente è ammessa anche la *potatura di diradamento*. Alle conifere con dominanza della gemma apicale, quali ad esempio i cedri e gli abeti, non va tagliato il cimale.


La *potatura di rimonda* e quella *fitosanitaria* consistono nell'asportazione delle parti secche, malate e deperienti; di norma, questa è la sola potatura ammissibile nel caso di piante mature o senescenti

EPOCA DI POTATURA

La potatura, salvo particolari necessità e/o urgenze, non deve essere effettuata nel periodo che va dall'emissione delle nuove foglie e due o tre settimane prima del riposo vegetativo: orientativamente, quindi, la potatura degli alberi non va effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre. La potatura, come anche la *capitozzatura*, non deve altresì essere

effettuata, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, ovvero nei mesi da marzo a giugno.

In definitiva la potatura deve preferibilmente essere effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, parte di ottobre (a seconda della fisiologia della specie), novembre, dicembre. In ogni caso i periodi più adatti, in funzione della specie botanica e delle locali condizioni pedo-climatiche e fitopatologiche, possono essere stabiliti puntualmente a seguito di specifico studio agronomico-forestale.






Figura 2 – eliminazione dei rami

- A - potatura di rami di conifera con tecnica errata (presenza del moncone);
- B - potatura di rami di conifera con tecnica errata (asportazione del collare);
- C - potatura di rami di conifera con tecnica corretta (assenza di monconi e rilascio del collare);
- D - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (presenza del moncone);
- E - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (asportazione del collare);
- F - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica corretta (assenza di moncone e rilascio del collare).

ALLEGATO D – TIPI DI POTATURA

Di seguito sono riportate le specifiche e la nomenclatura degli interventi, i tipi di potatura ammessa e identificati anche nell'atto autorizzativo o nella comunicazione sono i seguenti:

CRITERI, MODALITA', TECNICHE DI POTATURA	
CRITERI	
<i>riferimento</i>	<i>definizione</i>
potatura di trapianto	Da prevedersi solo su piante di nuovo insediamento.
potatura di allevamento	Da prevedersi solo su piante giovani, dal momento della messa a dimora fino al raggiungimento di altezza e forma adulta, va diversificata e ponderata a seconda della specie oggetto della potatura.
potatura di mantenimento	Da prevedersi con modalità specifica per ogni pianta che abbia raggiunto la fase adulta, finalizzata a conservare le condizioni ottimali di vitalità salute e stabilità. In questa tipologia rientrano la rimonda del secco, la spalcatura, la potatura in forma obbligata, la riequilibratura, il diradamento, la potatura a tutta cima.
potatura di contenimento	Da effettuare solo in casi specifici, nel caso in cui l'esemplare vegeti in ambienti troppo ristretti, e può consistere nella spalcatura, nella cimatura e nel ridimensionamento.
potatura di risanamento	Da prevedersi solo in casi particolari, finalizzata al ringiovanimento della chioma, alla rimozione di parti infestate da patogeni, danneggiate o instabili (Es. branche rotte o pericolanti)
potatura in forma obbligata	Relativa solo ai casi in cui la pianta sia gestita in forma obbligata come la testa di salice, la spalliera, il siepone ecc.
MODALITA'	
<i>riferimento</i>	<i>definizione</i>
rimonda	La rimonda della chioma consiste nel taglio del materiale morto, deperente, danneggiato, stroncato, con inserzione debole, e rami epicornici deboli come i succhioni. In questo ambito vengono eliminate anche le piante saprofite o simbiotiche.
diradamento	Consiste nella rimozione selettiva dei rami, al fine di favorirne l'alleggerimento, la penetrazione della luce al suo interno e la riduzione del peso della pianta e del carico dovuto alla spinta del vento.
spalcatura o innalzamento	Consiste nell'asportazione dei rami più bassi, al fine di innalzare la chioma. Va eseguita solo se necessaria (Es. Piante giovani per raggiungere altezza adeguata) in quanto riduce il diametro dell'albero in funzione dell'altezza e ne determina un pericolo di instabilità nei confronti del vento.
accorciamento	Consiste nel ridurre le dimensioni dell'intera chioma, in particolare riducendo l'altezza, al fine di ridurre le sollecitazioni causate dal vento. Si esegue con il taglio di ritorno e in fasi adulte.

TECNICHE	
<i>riferimento</i>	<i>definizione</i>
Spuntatura	Taglio di una limitata porzione di un ramo nei confronti della sua lunghezza o anche nel taglio di una piccola branca che devia il suo flusso su un ramo di poca vitalità e piccole dimensioni che non prenderà il posto del leader.
Speronatura	Taglio della maggior parte della porzione di un ramo nei confronti della sua lunghezza o anche nel taglio di una rilevante parte di una branca che devia il suo flusso su un ramo di poca vitalità e piccole dimensioni che non prenderà il posto del leader.
Aportazione	Consiste nell'asporto di un ramo fino al suo punto di inserzione.
Taglio di ritorno	Consiste nel taglio di un ramo in prossimità di un ramo laterale che abbia dimensioni sufficienti da essere in grado di assumere il ruolo del leader. Il ramo del laterale deve essere almeno pari a quelle di 1/3 di quello tagliato. Si esegue per dare la possibilità alla pianta di formare branche strutturalmente adeguate e che non possano avere problemi di cedimenti.
Ritorno sul grosso	Consiste nella medesima tecnica del taglio di ritorno ma da eseguirsi su branche di ordini superiori a beneficio di branche laterali, non deve essere eseguita su branche principali.

TABELLA DEGLI INTERVENTI DI POTATURA			
<i>sigla</i>	<i>definizione</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipologia</i>
P1	potatura di allevamento	Diradamento dei getti sovrannumerari o male inseriti, rimonda del secco ed eventuale riequilibratura della chioma.	Intervento di lieve entità da effettuare su piante giovani in fase di crescita.
P2	potatura di mantenimento ordinario	Diradamento dei getti sovrannumerari o male inseriti, rimonda del secco lieve spuntatura delle branche troppo vigorose, eventuale spollonatura e taglio dei rami secondari (succhioni, riscoppi).	Intervento di varia intensità, da prescrivere per alberi che non necessitano di una riduzione marcata della chioma.
P3	potatura di mantenimento per spalcatura	Eliminazione delle branche inferiori, rimonda del secco ed eventuale diradamento dei rami sovrannumerari o male inseriti.	intervento tipico dei pini domestici o delle conifere in generale.

P4	potatura di mantenimento, della chioma in forma condizionata	Contenimento su uno o più lati della chioma a causa di interferenze di varia natura, eventuale rimonda del secco, spuntatura delle branche troppo vigorose, eventuale spollonatura e taglio dei rami secondari (succhioni, riscoppi).	Intervento da eseguire su alberi che interferiscono in modo dannoso con manufatti o altro, può essere eseguito anche su alberi a forma condizionata.
P5	potatura di mantenimento a pollarding	eliminazione dei nuovi getti dalla testa di salice	interventi su alberi trattati a pollarding
P6	potatura di mantenimento con riequilibratura	Contenimento o asportazione di branche troppo sviluppate, eventuale rimonda del secco, spuntatura delle branche troppo vigorose, eventuale spollonatura e taglio dei rami secondari (succhioni, riscoppi)	intervento di varia intensità, spesso necessario quando i rami bassi possono intralciare il transito dei veicoli.
P7	potatura di risanamento	Diradamento dei getti sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione dei rami secchi e sfooltimento dei riscoppi sulle branche.	Potatura consigliata su alberi precedentemente trattati con la capitozzatura.
P8	potatura di contenimento	Contenimento dell'altezza dell'albero a causa di problemi di ingombro, per eccessivo sviluppo e per contenere problemi di cedimento. Non dovrebbe oltrepassare l'asportazione di 1/3 della chioma.	intervento utile in alberi che subiscono conflitti con i manufatti o per piante ripetutamente capitozzate.
P9	potatura di contenimento e risanamento	Ringiovanimento della chioma finalizzato a stimolare alberi con chioma rada, deperente, trasparente e poco vigorosa.	intervento di varia intensità, da eseguire su alberi in condizioni di salute scadente, da non effettuare su alberi in stadi 9 e 10.
P10	potatura verde	Potature del tipo P1, P2, P3 e P7, da effettuare nella stasi vegetativa estiva (luglio agosto).	Intervento di varia intensità, da eseguire su alberi di elevata crescita al fine di ridurre elevati vigori vegetativi ed evitare potature troppo incidenti invernali.

ALLEGATO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articoli 23, comma 3bis e 24, comma 4.

Di seguito sono riportate due modalità **alternative** di calcolo dell'indennizzo.

1. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DI COSTI STANDARD.

a. Criterio n. 1. Importo minimo base dell'indennizzo.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto tutelati è pari a 30,00 euro per ogni soggetto.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di siepi tutelate è pari a 10,00 euro per ogni metro lineare di siepe.

b. Criterio n. 2. Localizzazione.

Gli importi minimi base sopra indicati sono aumentati di 10,00 euro qualora l'albero ad alto fusto e/o la siepe (per ogni metro lineare) tutelati ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (d. lgs. n. 42/2004 e s.m.) e/o idrogeologico (RDL n. 3267/1923). Qualora la siepe venga eliminata per essere ricostituita con siepe di medesima lunghezza di specie autoctone il criterio n. 2 non si applica.

c. Criterio n. 3. Diametro dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 20,00 euro ogni dieci centimetri di diametro, e sue frazioni, superiore al minimo di 15 centimetri, da rilevare a m. 1,30 da terra (c.d. "a petto d'uomo"), stabilito nella definizione di albero ad alto fusto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2005 e s.m.

d. Criterio n. 4. Secolarità dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 50,00 euro nel caso si tratti di albero ad alto fusto secolare con secolarità stabilita ai sensi dell'allegato 1 della l.r. n. 6/2005 e s.m. o, sino alla sua vigenza in ambito urbano per effetto dell'articolo 34, comma 4 della stessa legge, dall'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 7/1985 (75 anni di età).

Esempio relativo ad un albero

Indennizzo relativo l'abbattimento di un albero ricadente in vincolo paesaggistico, di diametro a m. 1,30 da terra di 25 centimetri, non secolare:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 10,00 (criterio n. 2) + € 20,00 (criterio n. 3) + € 0,00 (criterio n. 4) = € 60,00

Esempio relativo ad una siepe

Indennizzo per l'estirpazione, senza sostituzione per reimpianto della stessa mediante l'utilizzo di specie autoctone, di una siepe di 3 metri lineari ubicata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico estrema periferia:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 30,00 (criterio n. 2) = € 60,00

2. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DELL'APPLICAZIONE DI CRITERI DI CALCOLO DELLO STESSO.

Si applica la seguente metodologia di calcolo.

Il criterio è di tipo parametrico, in quanto ne fanno parte tre indici:

- **E - Indice estetico e dello stato fitosanitario;**
- **U - Indice di localizzazione;**
- **G - Indice di dimensione.**

In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il valore di un albero o di una siepe (per metro lineare e sue frazioni).

Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

E - Indice estetico e dello stato fitosanitario. Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per alberi isolati e minimo di 1 per alberi appartenenti a gruppi con molti altri alberi. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi. Per alberi/siepi senza vigore e malati l'indice è pari a 1; per alberi/siepi in pessime condizioni è pari a 0,5.

INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO						E
stato fitosanitario		vigore vegetativo dell'albero/siepe		posizione spaziale (da applicare solo per gli alberi)		
albero/siepe sana	3	ottimo	4	albero isolato	3	
albero /siepe con fitopatie	2	buono	3	albero in filare	2	
albero /siepe con notevoli fitopatie	1	medio	2	albero in piccolo gruppo	1	
albero /siepe a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	albero in grande gruppo	0,5	

U - Indice di localizzazione. Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicato l'albero o la siepe. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione arborea singola, in filare, in siepe od in gruppo è generalmente più presente.

INDICE DI LOCALIZZAZIONE	U
centro - centro storico	10
prima periferia	8
media periferia e centri abitati delle frazioni	6
estrema periferia	4
zone rurali	2

G - Indice di dimensione (da applicare solo per gli alberi). Si ricava dal diametro del fusto a 1,30 m. di altezza da terra.

diametro (cm) a m. 1,30	G
da 15 a 20	3
da 21 a 25	4
da 26 a 30	5
da 31 a 35	7
da 36 a 40	9
da 41 a 45	11
da 46 a 50	13
da 51 a 60	15
da 61 a 70	17
da 71 a 80	19
Oltre 80	21

Gli indici si riferiscono ad alberi sviluppatasi in assenza di interventi cesori. Se invece gli alberi sono stati sottoposti a potature oppure sono presenti cavità al fusto, l'importo dell'indennizzo deve essere corretto mediante determinate riduzioni percentuali definite *deprezzamento (d)*.

DEPREZZAMENTO	d
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità o inclinazione media del fusto (20° - 30°)	50
per potatura forte e cavità o forte inclinazione del fusto (oltre 30°)	70

L'importo dell'indennizzo dell'albero o della siepe, tenuto conto che per queste non si applicano la "posizione spaziale" dell'indice **E** e gli indici **G** e **d**, si calcola quindi mediante la seguente formula:

$$\text{Importo indennizzo} = E \times U \times G / 100 \times (100 - d)$$

Esempio relativo ad un albero

Importo indennizzo di un albero di stato fitosanitario ottimale e buon vigore vegetativo, facente parte di un filare stradale ubicato in estrema periferia, avente diametro a 1,30 m. di 25 cm., mai potato, con fusto verticale e senza cavità:

$$\text{Importo indennizzo} = 8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 0) = \text{€ } 96,00$$

La medesima pianta, se fortemente potato, assumerà il seguente importo di indennizzo:

$$\text{Importo indennizzo} = 8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 30) = \text{€ } 67,20$$

Esempio relativo ad una siepe

Importo indennizzo di una siepe di 3 metri lineari, di stato fitosanitario che denota fitopatie ma con buon vigore vegetativo, ubicata in estrema periferia:

$$\text{Importo indennizzo di un metro lineare di siepe} = 5 \times 4 / 100 \times (100 - 0) = \text{€ } 20,00$$

$$\text{Importo indennizzo di 3 metri lineari} = 3 \times \text{€ } 20,00 = \text{€ } 60,00$$

La medesima siepe, con notevoli fitopatie e scarso vigore vegetativo, assumerà il seguente valore di indennizzo:

Importo indennizzo di un metro lineare di siepe = $2 \times 4 / 100 - (100 - 0) = € 8,00$

Importo indennizzo di 3 metri lineari = $3 \times € 8,00 = € 24,00$

CASISTICA DEL CALCOLO DEGLI INDENNIZZI E MONETIZZAZIONI

Monetizzazione per abbattimenti: la monetizzazione per l'abbattimento delle alberature autorizzate è calcolata sulla base del metodo 1.

Calcolo per indennizzo in caso di infrazione: il calcolo dell'indennizzo viene effettuato utilizzando il metodo 2, sia nel caso di danno sia nel caso di sanzione accessoria.